

(Att 8)

27/11/2020 https://webmail.pec.it/layout/origin/html/printMsg.html?_v_=v4r2b63.20201124_0940&contid=&folder=SU5CT1g=&msgid=87556&body=...

Da "sartorioantonietta@pec.ordineavvocatomarsala.it" <sartorioantonietta@pec.ordineavvocatomarsala.it>

A "SAS SAS" <serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it>

Data giovedì 26 novembre 2020 - 19:25

Giudizio S.A.S. c/ Acqua Loredana - Corte di Appello di Palermo R.G. n. 1327/2018 - udienza del 17.12.2020

Gent.mi,
in merito al giudizio in oggetto, si trasmette la proposta conciliativa formulata dalla sig.ra Acqua Loredana e le valutazioni dello scrivente, come da Voi richiesto.

Distinti saluti
avv. Antonietta Sartorio

Allegato(i)

bozza verbale conciliazione Acqua - SAS.pdf (500 KB)

20201126191539824.pdf (92 KB)

Antonietta Sartorio

AVVOCATO

Palermo, 26 novembre 2020

Spett.le

SERVIZI AUSILIARI SICILIA

Società Consortile per Azioni

Piazza Castelnuovo n. 35

90141 - PALERMO

serviziusiliarisicilia@pecsoluzioni.it

Trasmissione a mezzo PEC

OGGETTO: **proposta conciliativa** formulata dalla sig.ra **Acqua Loredana** in relazione al giudizio pendente innanzi alla Corte di Appello di Palermo R.G. n. 1327/2018 - udienza del 17 dicembre 2020.

Spett.le,

ho ricevuto da parte del collega Avv. Vincenzo Greco, difensore della sig.ra Acqua Loredana nel giudizio in oggetto, una bozza del verbale di conciliazione (che allego in copia) che, secondo quanto affermato dal suddetto difensore, *"rispecchia fedelmente le linee d'intesa discusse con la Consortile Sua assistita - relativo alla controversia in oggetto, rinviata al 17 dicembre p.v. per eventuale conciliazione"*.

Ebbene, in merito al giudizio ed alla proposta conciliativa, si rileva di seguito quanto rappresentato dalla scrivente con nota del 11.7.2019.

1) Con atto di appello notificato il 27.12.2018, la sig.ra Acqua Loredana ha provveduto ad impugnare la sentenza n. 2422/2018 con cui il Tribunale di Palermo, in parziale accoglimento delle domande avanzate dalla lavoratrice, ha dichiarato costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato tra la sig.ra Acqua Loredana e la Multiservizi S.p.a. a far data dal 11.6.2009, mentre ha rigettato le medesime domande spiegate nei confronti della S.A.S.

L'appellante, essenzialmente, censura la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha accolto l'eccezione di decadenza sollevata dalla S.A.S. affermando che la fattispecie decadenziale di cui all'art. 32, comma 4, lett. c) L. 183/2010 si applica non solo all'ipotesi in cui il lavoratore voglia contestare la intervenuta cessione del contratto di lavoro al fine di rimanere alle dipendenze del cedente, ma anche all'ipotesi in cui il prestatore contesti la mancata cessione del proprio contratto di lavoro e agisca per fare accertare che il proprio rapporto è proseguito *ex lege* con il cessionario.

In merito la scrivente ritiene opportuno evidenziare i principi affermati di recente dalla Corte di Cassazione (tra le altre, sentenza n. 10232/2019 - contenzioso S.A.S. / Gambino Matteo e Vescovo Giuseppe) la quale ha affermato, con riguardo al problema della decadenza di cui all'art. 32 della L. 4 novembre 2010 n. 183, che *"il doppio termine di decadenza (di impugnazione extragiudiziale e di impugnazione giudiziale) previsto dal*

comma 1 dell'art. 6 L. n. 604/1966, quando sia riferito ad un trasferimento d'azienda, è applicabile solo ove il lavoratore contesti il trasferimento medesimo, non anche quando se ne voglia avvalere e/o abbia proposto domanda contro il proprio datore di lavoro e questi, in corso di causa, abbia ceduto l'azienda.

Infatti, il cit. art. 32, comma 4, lett. c), là dove statuisce l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 6 L. n. 604/1966 (come modificato dal comma 1 dello stesso art. 32) anche alla "cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 del codice civile", rinvia espressamente ad un onere di "impugnare" - ossia di contestare, confutare, opporsi - che in tanto ha un senso in quanto, appunto, l'interessato neghi la validità o l'efficacia dell'atto impugnato, non certo quando sostenga l'esatto contrario.

E nel caso di specie i lavoratori, lungi dall'opporvi alla cessione di azienda, hanno chiesto di avvalersene.

Né la decadenza di cui al cit. art. 32 potrebbe estendersi analogicamente, per l'assorbente rilievo (anche a tacer d'altro) che tutte le norme che prevedono termini di decadenza sono eccezionali e, in quanto tali, ex art. 14 delle preleggi non suscettibili di estensione analogica".

Pertanto, in punto di diritto, la scrivente è dell'avviso che la S.A.S., come sembra avere già fatto, debba prendere in seria considerazione l'ipotesi di addivenire ad una transazione del contenzioso in essere, anche ai sensi dell'art. 90 della Legge Regionale n. 8/2018.

2) In merito al contenuto della proposta conciliativa, in essa si prevede la formalizzazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato – con i relativi oneri – a fronte della rinuncia da parte ricorrente agli atti del giudizio, alle domande in esso proposte ed alla relativa azione e, in generale, ad ogni richiesta risarcitoria comunque connessa all'intervenuta stabilizzazione.

La scrivente è del parere che la suddetta proposta, nei termini sopra riportati, possa essere ragionevolmente accettata dalla S.A.S., essendo molto probabile che il giudizio pendente presso la Corte di Appello si concluda con la condanna della S.A.S. alla riassunzione della lavoratrice e al risarcimento del danno, oltre che con la condanna alle spese di lite.

A disposizione per ulteriori informazioni e chiarimenti, si resta in attesa di conoscere le determinazioni che vorrà assumere la S.A.S. in merito alla proposta transattiva, anche in vista dell'udienza del 17 dicembre p.v. fissata innanzi alla Corte di Appello per verificare il tentativo di conciliazione.

Si allega: bozza verbale di conciliazione.

Distinti saluti.

Avv. Antonietta Sartorio

VERBALE DI CONCILIAZIONE

nel giudizio iscritto al R.G.L. 1327/2018

All'udienza del 17 dicembre 2020, dinanzi alla Corte di Appello di Palermo - Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza e Assistenza Obbligatoria - sono comparsi:

- da una parte, la signora **Acqua Loredana**, nata a Palermo il 04.08.1984 ed ivi residente in via S80 n. 3, cod. fisc. CQALDN84M44G273C, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo Greco e Delia Magenga

appellante

E

- dall'altra parte, la **S.A.S. S.C.p.A.** in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in Palermo, Via Libertà n. 37 C.F. 04567910825, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Sartorio, quale procuratore speciale con mandato a conciliare e transigere giusta procura depositata agli atti del giudizio

appellata

PREMESSO

- che, con ricorso al Tribunale Civile di Palermo – Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza e Assistenza Obbligatoria, iscritto al R.G. 5369/2015, la signora Acqua Loredana ha convenuto in giudizio la Società Multiservizi S.p.A. e la subentrata S.A.S. S.C.p.A.;
- che, in particolare, la ricorrente ha dedotto di aver lavorato presso la Multiservizi S.p.A. dall'11.06.2009 al 11.07.2009 con un contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulato dalla società utilizzatrice Temporary S.p.A. con la Multiservizi con la mansione di

“Operatore tecnico addetto alla sanificazione ed assistenza”, livello VI del CCNL Commercio, presso il Policlinico di Palermo;

- che, in merito alle esigenze che avevano determinato la società utilizzatrice ad assumere l’odierna ricorrente, si è rappresentato in ricorso che in esso contratto veniva indicata una ragione di carattere tecnico e la si specificava attraverso la dicitura “*figure non presenti in azienda*”;
- che la ricorrente ha chiesto, pertanto, che venisse dichiarata l’illegittimità del contratto di somministrazione stipulato tra la Temporary S.p.A. e la Multiservizi S.p.A. nonché quella del conseguente contratto di assunzione stipulato tra la ricorrente e le predette società e, per l’effetto, l’intervenuta costituzione tra la ricorrente e la Multiservizi S.p.A. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con effetto dall’inizio della somministrazione, la condanna di Multiservizi S.p.A. a riammettere in servizio la ricorrente e, per l’effetto, della S.A.S. Servizi Ausiliari Sicilia, subentrata alla Multiservizi S.p.A., alla immediata assunzione della signora Acqua Loredana nel posto di lavoro con effetto dalla data di assunzione dei lavoratori della Multiservizi S.p.A. come previsto dai decreti e dagli accordi sindacali in essere;
- che, altresì, la ricorrente ha chiesto la condanna della Multiservizi S.p.A. ovvero della subentrata S.A.S., alla corresponsione in suo favore, a titolo di risarcimento del danno, di una somma pari alla complessiva retribuzione che quest’ultima avrebbe conseguito dalla data di cessazione del primo dei contratti di somministrazione di cui in parte narrativa a quella dell’effettiva riassunzione in servizio od, in subordine, ex art 32, comma 5°, L. 183/10, un’indennità nella misura che ritenuta dal Giudice;

- che, con comparsa di risposta, si costituiva in giudizio S.A.S., contestando le domande di cui al ricorso e chiedendone il rigetto;
- che la Società Multiservizi rimaneva contumace e, durante il giudizio di primo grado, ne veniva dichiarato il fallimento e che, pertanto, la causa veniva riassunta nei confronti della Curatela del fallimento medesimo;
- che, con sentenza n. 1843/19, il Tribunale Di Palermo sez. Lavoro, ha dichiarato costituito il rapporto fra la ricorrente e Multiservizi, rigettando le domande della prima nei confronti di S.A.S.;
- che avverso la suddetta sentenza la sig.ra Acqua Loredana ha proposto appello, con ricorso iscritto al R.G. n. 1327/2018 della Corte di Appello di Palermo - Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza e Assistenza Obbligatoria, chiedendone la riforma con la condanna della Società S.A.S. S.C.p.A. alla costituzione del rapporto di lavoro con la ricorrente per essere la stessa subentrata alla Società Multiservizi;
- che nel suddetto giudizio di appello si è costituita la S.A.S. insistendo nel rigetto della domanda come sopra formulata;
- che, *medio tempore*, prima della udienza di comparizione fissata per la data del 18.06.2020, le parti sono addivenute alla determinazione di conciliare la controversia determinando le condizioni come *infra* specificate;
- che la causa è stata rinviata all'udienza del 17.12.2020 per la definitiva adesione delle parti e la eventuale formalizzazione dell'accordo.

* * *

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

1. le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo;

2. la Società S.A.S. S.C.p.A., al fine di evitare l'alea del giudizio, a titolo meramente transattivo e a chiusura definitiva della controversia insorta, offre alla signora Acqua Loredana la formalizzazione del contratto di lavoro a tempo indeterminato con la mansione ed il livello richiesto in ricorso a far data dal -----;
3. con la sottoscrizione del presente accordo la signora Acqua Loredana rinuncia agli atti del presente giudizio, iscritto al R.G. n. 1327/2018 della Corte di Appello di Palermo - Sezione Controversie di Lavoro e di Previdenza e Assistenza Obbligatoria, alle domande in esso proposte ed alla relativa azione ed, in generale, ad ogni richiesta risarcitoria comunque connessa all'intervenuta stabilizzazione della medesima;
4. le parti si danno reciprocamente atto che, con la firma del presente accordo non avranno più null'altro a che pretendere l'una dall'altra per le causali di cui in premessa, dovendosi la controversia ritenere definitivamente transatta tra le parti;
5. i procuratori delle parti sottoscrivono il presente atto quale rinuncia al vincolo della solidarietà ai sensi dell'art. 13 della Legge Professionale.

avv. Vincenzo Greco

avv. Antonietta Sartorio

avv. Delia Magenga